

**Appendice P**  
**Memorandum of Understanding**  
**per la realizzazione di un Punto di**  
**Consegna Gas sulla Rete di Trasporto**  
**Gas Naturale di Enura S.p.A.**

Doc. No. P0012790-5-H1 Rev.0 - Agosto 2019



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI CONSEGNA GAS  
SULLA RETE DI TRASPORTO GAS NATURALE DI  
ENURA S.p.A.**

Premesso che:

- a) ENURA S.p.A. (ENURA), società attiva nel settore del trasporto e dispacciamento del gas naturale, con sede legale a San Donato Milanese (MI) in piazza Santa Barbara n. 7 (P.I./C.F. 10401360960), ha presentato presso gli Enti competenti le apposite istanze per la valutazione ambientale e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera per lo sviluppo della rete in alta pressione in Sardegna (c.d. "Sistema Trasporto Gas Naturale Sardegna");
- b) IVI PETROLIFERA S.p.A., con sede legale a Cagliari in Via Maddalena n. 56 (P.I./C.F. 02764960924) ha intenzione di realizzare l'impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL in località Cirras nel Porto Industriale di Oristano a Santa Giusta (il Richiedente);
- c) in caso di effettiva realizzazione del Sistema Trasporto Gas Naturale Sardegna, il Richiedente è interessato a valutare la realizzazione da parte di ENURA di un metanodotto di allacciamento del proprio impianto di cui alla premessa b) al predetto Sistema;

#### **1. Finalità e oggetto**

- 1.1. Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente *Memorandum Of Understanding (MOU)*, intendono manifestare il proprio interesse ad addivenire ad un'intesa preliminare concernente le azioni propedeutiche all'eventuale realizzazione dell'allacciamento dell'impianto di rigassificazione al Sistema Trasporto Gas Naturale Sardegna di ENURA nel rispetto del quadro regolatorio che sarà definito da parte dell'ARERA e della normativa applicabile.

A tal fine, le Parti hanno proceduto ad individuare preventivamente il punto fisico di consegna (Punto Fisico di Consegna) della rete di trasporto del gas in via di realizzazione così come previsto nel verbale allegato.

- 1.2. Le Parti sono consapevoli che la predetta individuazione del Punto Fisico di Consegna della rete di trasporto potrà subire, in sede di progettazione esecutiva e realizzazione, eventuali modifiche a seguito di sopravvenute prescrizioni normative o da parte di Enti pubblici od a seguito di modifiche dei rispettivi progetti.
- 1.3. Le Parti, per tutto il periodo di efficacia del presente MOU, si impegnano ad astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento pregiudizievole od ostativo alla realizzazione del Punto Fisico di Consegna.

#### **2. Condizioni Preliminari**

- 2.1. Le Parti concordano che, fermo restando il rispetto del quadro regolatorio *pro tempore* vigente, provvederanno a formalizzare tutti gli opportuni atti ed accordi funzionali alla realizzazione del Punto Fisico di Consegna come concordemente individuato previo ottenimento delle necessarie rispettive autorizzazioni.
- 2.2. Le Parti concordano inoltre che il presente MOU:
  - non comporta alcun impegno a carico di ENURA o del Richiedente qualora non venga perfezionato un contratto di allacciamento per la realizzazione del punto di consegna individuato con il verbale allegato;



- cesserà i suoi effetti:
  - o in caso di mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o della mancata realizzazione del Sistema Trasporto Gas Naturale Sardegna e/o dell'impianto di rigassificazione di Ivi Petrolifera;
  - o a seguito della formalizzazione del contratto di allacciamento.

### 3. Durata

- 3.1. Il presente MOU ha durata dalla data della sottoscrizione fino alla prima tra le seguenti date: (i) 31/12/2021 o (ii) la data di firma del contratto di allacciamento o comunque di cessazione degli effetti ai sensi del precedente articolo 2.2.
- 3.2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto dalle Parti. In tal caso, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni prima della data prevista di cessazione del presente MOU per definire i termini e le condizioni di proroga. In assenza di proroga scritta, il presente MOU si intenderà cessato alla data del 31/12/2021.

### 4. Disposizioni generali

4.1. La sottoscrizione del presente *Memorandum of Understanding* ha valore di semplice dichiarazione non vincolante dei reciproci intenti delle Parti e, pertanto, non determinerà assunzione di alcun diritto, né obbligo a carico delle Parti di concludere, in tutto o in parte, di realizzare il Punto Fisico di Consegna fatta eccezione per l'obbligo delle Parti di agire in buona fede nello svolgimento delle trattative in conformità a quanto disposto dall'art. 1337 c.c. e fatti salvi gli specifici obblighi che dovessero essere reciprocamente assunti mediante sottoscrizione di un *Cooperation Agreement* e di ogni altro accordo che dovesse essere sottoscritto tra le Parti in relazione all'oggetto del presente MOU ed a quelli previsti dagli articoli 2 (Condizioni preliminari), 3 (Durata), 4 (Disposizioni generali), 5 (Responsabilità amministrativa di impresa) e 6 (Riservatezza).

4.2. I referenti per le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente MoU sono:

Per il Richiedente:

Salvatore Ledda, Coordinatore del progetto

Telefono: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

P.E.C. [REDACTED]

Per Enura S.p.A.:

Maurizio Zangrandi, CEO

Telefono: [REDACTED]

P.E.C. [REDACTED]

Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario.

In caso di modifica di tali indirizzi e/o recapiti, ciascuna Parte ne darà tempestiva comunicazione all'altra via lettera raccomandata o P.E.C.; la modifica sarà efficace dalla data di ricevimento della relativa ricevuta.

4.3. Il presente MOU è regolato dalla legge italiana. Quaisiasi controversia concernente il presente MOU sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

## 5. Responsabilità amministrativa di impresa

- 5.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato un proprio codice etico contenente i principi di etica aziendale e le regole di comportamento da applicare nell'esercizio della propria attività d'impresa e di essersi dotate, in osservanza alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in tema di Responsabilità amministrativa degli Enti e delle sue successive integrazioni, di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.
- 5.2. Ciascuna Parte dichiara, altresì, di aver diffuso ai propri dipendenti e ai soggetti terzi ai quali si applicano il proprio codice etico e il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo e, di conseguenza, si impegna, per tutta la durata del presente MoU, a tenere un comportamento conforme alle previsioni ed ai principi contenuti nel proprio codice etico e nel proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

## 6. Riservatezza

- 6.1. Le Parti si obbligano: (i) a mantenere riservate e confidenziali le informazioni oggetto del presente Accordo o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione dello stesso e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base all'Accordo; nonché (ii) ad astenersi dal divulgare e dall'utilizzare le informazioni fornite vicendevolmente per finalità diverse dall'oggetto del presente Accordo. Sono da intendersi altresì riservati il contenuto e i termini del presente Accordo.
- 6.2. Gli obblighi di confidenzialità di cui sopra non trovano applicazione ove:
- le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamento o un provvedimento emanato da una pubblica autorità;
  - sia dimostrabile che le informazioni fossero già di pubblico dominio senza che ciò fosse dovuto ad una violazione dell'Accordo;
  - Sia dimostrabile che le informazioni fossero state fornite alla Parte da un terzo che ha ottenuto tali informazioni in assenza di una violazione di obblighi di riservatezza di cui all'Accordo;
  - si concordi preventivamente per iscritto tra le Parti.

Il giorno 22 del mese di luglio dell'anno 2019

Per il Richiedente  
Il Rappresentante Legale  
**IVI PETROLIFERA SPA**

Per ENURA

Allegati:

- 1) Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
- 2) Verbale di Incontro del 19/07/2019 tra Enura ed il Richiedente